



CITTA' DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto –CAP 00049 - ☎ 0696158289
www.comune.velletri.rm.it

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DEL DL 7 gennaio n. 1.

CIRCOLARE DI SERVIZIO

Visto il decreto legge 127 / 2021 che modificando il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 ha aggiunto a quel provvedimento il comma 9-quinquies riguardante l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico.

Rilevato che:

- con il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale a causa dell'epidemia da COVID-19 fino al 31.03.2022;

-con il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" sono state previste una serie di disposizioni che modificano in parte il quadro organizzativo che l'amministrazione si è data fino ad oggi in materia di controlli della certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) per l'accesso agli uffici comunali;

-con il predetto decreto-legge sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l'andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte. In particolare, l'art. 1 del DL 1/2022, nell'introdurre nell'ambito del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater, prevede, a decorrere dall'8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni. Per detti soggetti se lavoratori è obbligatorio a decorrere dal 15 febbraio 2022 il possesso del green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro (art 4-quinquies introdotto dall'art. 1 del D.L. 1/2022 al citato D.L. 44/2021);

-con il predetto decreto-legge è stato inoltre introdotto l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base per tutti i soggetti che accedono agli uffici e servizi comunali;

-con apposito DPCM in data 21/01/2022 sono state definite alcune deroghe all'uso del green-pass per l'accesso ad alcuni uffici da parte degli utenti.

Rilevato che l'articolo 1 del citato decreto legge 127/2021 al comma 4 prescrive che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l'esibizione della certificazione verde e che a tal fine gli stessi sono tenuti a definire le modalità operative delle verifiche, da effettuare anche a campione (pena la comminazione delle sanzioni di cui al comma 8 dell'art. 1 del DL 127/2021).

C_L719 - - 1 - 2022-01-31 - 0005272

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL precitato il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, ha adottato le linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative finalizzate alle predette verifiche con DPCM in data 12.10.2021.

Richiamato l'avviso pubblico prot. n. 4846 del 27.01.2022 a firma congiunta del Segretario Generale e del Dirigente del VI Settore e ff Area 3 in qualità di datore di lavoro DLgs. 81/2008.

Richiamate le intese assunte nella conferenza dei Dirigenti in data 24 gennaio 2022.

Richiamata la propria precedente circolare prot. n. 49724 del 13.10.2021.

Per quanto di competenza del sottoscritto Segretario Generale, quale Dirigente apicale del Comune di Velletri ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1.2 (modalità e soggetti preposti al controllo) del DPCM in data 12.10.2021, si dispongono le seguenti nuove misure organizzative, ad integrazione di quelle già in precedenza emanate, a cui viene fatto espresso rinvio e a cui occorre far riferimento se non diversamente modificate, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 in seguito all'emanazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022.

a) In base all'art. 3 del D.L. n. 1/2022 **a partire dal 1° febbraio 2022** e fino al 31.03.2022, e salve eventuali proroghe dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti per accedere agli uffici pubblici comunali devono possedere ed esibire al personale incaricato il **green pass base** (ottenibile mediante vaccinazione o tampone negativo o guarigione da Covid-19).

Non è richiesto il possesso del green pass solo per l'accesso agli uffici aperti al pubblico della Polizia Locale per esigenze di sicurezza, ossia allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti (art. 1 lettera c) del DPCM del 21.1.2022).

Si ricorda che è già in vigore l'obbligo di possedere ed esibire il **green pass rafforzato** (ottenibile mediante vaccinazione o guarigione dal Covid-19) per accedere a biblioteche, musei, cinema e teatri (art. 8 del D.L. n. 221/2021).

b) Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 c. 1 del D.L. n. 1/2022 **con decorrenza dal 15 febbraio 2022** l'accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale del Comune sarà così disciplinato: 1) per i dipendenti che abbiano compiuto il 50° anno d'età, l'accesso è subordinato al possesso **del green pass rafforzato** (ottenibile mediante vaccinazione o guarigione dal Covid-19), ed è fatto obbligo di esibirlo su richiesta al personale incaricato; 2) per i dipendenti che non abbiano compiuto il 50° anno d'età, l'accesso è subordinato al possesso **del green pass base** (ottenibile mediante vaccinazione o tampone negativo o guarigione dal Covid-19), ed è fatto obbligo di esibirlo su richiesta al personale incaricato.

Analogo obbligo, come previsto ai punti 1 e 2, vale altresì per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni.

Fino alla data del 15 febbraio 2022 resteranno applicabili, per i dipendenti e precitati soggetti ad essi assimilati, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, le disposizioni attualmente in vigore a cui viene fatto espresso rinvio, ossia obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass base.

Per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali (così ad es. Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021) restano confermate, per l'accesso agli uffici e ai servizi comunali, le disposizioni attualmente in vigore, ossia obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass base.

In particolare si ricorda che il controllo viene effettuato prioritariamente all'ingresso ai luoghi di lavoro.

Tramite l'utilizzo di:

- app VerificaC19
- altro sistema laddove operativo

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

I dipendenti di cui al comma 1 dell'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 1/2022 [**ossia dipendenti di età superiore a 50 anni o che compiranno il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022**] nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass rafforzato) o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Oltre che all'ingresso al luogo di lavoro verranno eseguite periodiche verifiche a campione.

Nel caso in cui si accerti che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass rafforzato), il predetto dipendente dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sarà passibile di sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ed assoggettato a procedimento disciplinare. La sanzione è irrogata dal Prefetto al quale i soggetti incaricati dovranno trasmettere gli atti relativi alla violazione.

Nel caso in cui un soggetto, nell'ambito delle dovute attività di controllo, si rifiuti di ottemperare alle prescrizioni di cui al DL 127/2021 o del DL 1/2022 (così ad esempio : per l'allontanamento dalla sede di lavoro o da un ufficio) sarà possibile richiedere l'intervento della polizia locale o delle forze dell'ordine.

Ai fini dell'applicazione delle predette prescrizione si ricorda altresì che:

- **per green pass base** s'intende la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; **per green pass rafforzato** s'intende soltanto la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
- non possono essere accettate certificazioni o documenti sostitutivi (autocertificazioni) del green pass;
- gli obblighi predetti sono esclusi per "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale" che dovranno fornire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I Dirigenti, a cui è stato demandato il compito di dare attuazione alle disposizioni del DL 127/2021 e del DL 1/2022, accertano direttamente o per il tramite di loro incaricati/delegati il rispetto delle presenti ulteriori prescrizioni, ed effettuano i controlli e le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 secondo le modalità organizzative già in precedenza emanate, a cui viene fatto espresso rinvio, ed eventuali integrazioni delle stesse.

INFORMATIVA

Con riferimento alle novità introdotte dal DL 1/2022, si precisa che le certificazioni verdi COVID-19 sono emesse in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e contengono un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Le certificazioni verdi hanno validità diversa in base alle condizioni secondo le quali sono rilasciate.

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 si può ottenere collegandosi al sito www.dgc.gov.it, tramite tessera sanitaria o identità digitale (SPID/CIE), con Appimmuni o App IO e dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. È inoltre possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o in farmacia. Precisato quanto sopra, restano comunque in vigore, raccomandandone la scrupolosa osservanza, le disposizioni di carattere generale adottate per l'ingresso nei luoghi di lavoro e di seguito richiamate:

- divieto di accesso ai luoghi di lavoro con temperatura corporea superiore a 37.5° C
- divieto di accesso se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
- divieto di accesso se si hanno sintomi influenzali/respiratori
- uso obbligatorio della mascherina al chiuso e all'aperto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro
- frequente igiene delle mani con acqua e sapone e, quando non possibile, con gel idroalcolico messo a disposizione dall'amministrazione
- rispetto della distanza minima interpersonale

Si dispone che copia della presente circolare a cura dell'Ufficio Segreteria Affari-Generali:

- venga pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune;
- venga comunicata a mezzo di posta elettronica agli amministratori del Comune (Sindaco, Presidente del CC, Consiglieri, Assessori), a tutti i Dirigenti, all'Ufficio Personale, al DPO del Comune di Velletri, ai dipendenti comunali a mezzo pubblicazione sul sito web dell'ente, alla RSU e alle OO.SS.

Si invitano tutti i Dirigenti ad informare il personale dipendente assegnato a ciascun Settore/Area circa gli obblighi e le sanzioni previste dal Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 nonché di quanto previsto dalla presente circolare di servizio.

IL Segretario Generale

dr. Ciriaco Petrillo

firmato digitalmente

C_L719 - - 1 - 2022-01-31 - 0005272